

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

RICORSO CON CITAZIONE

del **Comune di Senago (Mi)**, in persona del sindaco *pro tempore*,
rappresentato, assistito e difeso, come da procura speciale alle liti a
margine del presente atto, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. 132
del 26.9.2015 e successiva determinazione n. 508 del 29.9.2015 (all. A),
dagli Avv.ti Alberto Fossati del Foro di Milano (C.F.
FSSLRT58E17F205W; pec: alberto.fossati@milano.pecavvocati.it),
Cristina Ciarcià (C.F. CRCCST82E54F205X; pec:
cristina.ciarcià@cert.ordineavvocatimilano.it) del Foro di Milano e
Giovanni Corbyons (C.F. CRBGNN67C01H501E; Pec:
giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma e presso
lo Studio di quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n° 44, elettivamente
domiciliato ai fini del presente giudizio, ove si dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni relative al presente procedimento (Tel.
06/321.41.27 – Fax. 06/325.06.110, Pec:
giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dell'**Agenzia Interregionale per il fiume Po**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

del **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

della **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*

del **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*

del **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*

dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- dell'atto di validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (Mi) assunto da AIPO il 10.8.2015 (**doc. 11**; si segnala che la numerazione dei documenti segue il numero progressivo della numerazione data ai documenti del ricorso R.G. n° 109/2015, strettamente connesso per quanto si dirà nella parte narrativa del presente atto).
- del verbale di verifica, sempre di AIPO, del progetto definitivo dei predetti lavori del 7.8.2015, allegato all'atto di validazione;
- della determina di AIPO n. 937 dell'11.8.2015 di approvazione del progetto definitivo dei predetti lavori (**doc. 12**);
- del progetto definitivo (**doc. 13**);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare, per quanto occorrer possa, del bando di gara e del disciplinare di gara (**doc. 14**) con cui AIPO ha avviato la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle vasche di laminazione, ponendo a base di gara il progetto definitivo di cui al punto precedente.

^^^

Breve premessa processuale: istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. e/o di trattazione congiunta

Con ricorso rubricato con il n° di R.G. 109/2015, pendente avanti codesto Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il Comune di Senago ha impugnato il Decreto

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 1829 del 10 marzo 2015, e allegata relazione istruttoria (doc. 1), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015 (doc. 2), avente ad oggetto “*Progetto della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, nel Comune di Senago (MI). Proponente: AIPO – Agenzia Interregionale per il Po. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010*” nonché lo Studio di Impatto Ambientale (Sia) delle vasche di laminazione sul Fiume Seveso (doc. 3).

All’udienza tenutasi in data 10 giugno 2015, il Collegio ha rinviato la causa per l’istruttoria al prossimo 16 dicembre, anche al fine di consentire alle parti l’esame delle memorie avversarie e di controdedurre.

Nonostante la pendenza del ricorso, AIPO ha ritenuto comunque di proseguire l’istruttoria, fino ad arrivare all’approvazione del progetto definitivo delle vasche di laminazione, di validarlo e di indire la relativa gara (oggi già in fase avanzata per quanto si dirà in seguito).

Poiché il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnativa degli atti consequenziali di quelli impugnati con il ricorso R.G. n° 109/2015, ed è quindi ravvisabile la connessione oggettiva, e poiché il giudizio pende fra le stesse parti, sussistendo, pertanto, anche la connessione soggettiva, si chiede, pure per ragioni di economia processuale, di riunire ai sensi dell’art. 274 c.p.c. il presente procedimento a quello già incardinato avanti codesto Ecc.mo Tribunale ed iscritto con il n° di R.G. 109/2015.

^^^

Per mero scrupolo difensivo, nonché comunque per comodità di consultazione, si ritiene opportuno riportare il contenuto del ricorso R.G. n° 109/2015.

^^^

“FATTO

Con il decreto che qui si impugna la Regione Lombardia ha approvato la Valutazione d'Impatto Ambientale (Via) relativa al progetto preliminare per la realizzazione di tre vasche c.d. di laminazione nel territorio del Comune di Senago, finalizzate a raccogliere le acque di piena del Fiume Seveso, unitamente a quelle dei Torrenti Garbogera e Pudiga, per essere infine rilasciate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO), e quindi nel Fiume Ticino, terminato il momento di piena.

Le tre vasche sono così suddivise: due sono poste a nord (definite I e II settore invaso) e una a sud (il c.d. III settore invaso) del CSNO (fig. 1, pag. 8 e pag. 50, doc. 4).

Complessivamente il sedime di progetto si estende su una superficie di 17 ettari in un'area agricola posta all'interno del Parco Regionale delle Groane, perciò all'interno di un'area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e a ridosso del centro abitato di Senago, come si vede dalle elaborazioni fotografiche dei luoghi (copertina del Sia, cfr. doc. 3) e dalla rappresentazione animata del filmato (visionabile [al seguente link: http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage_name=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213687644440&pagenome=DG_TERRWrappper](http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage_name=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213687644440&pagenome=DG_TERRWrappper)).

Nella tavola estratta dal rilievo aerofotogrammetrico sono analiticamente indicate le distanze delle vasche dai vari insediamenti (doc. 5). Le vasche distano 75 mt. da un edificio produttivo/artigianale, 20 mt. da un edificio residenziale con 8 abitanti, 85 mt. da un bar ristorante, 160 mt. da un supermercato, 115 mt. da un complesso residenziale (Cascina Traversagna) con 133 abitanti, un altro supermercato è a 475 mt., a 70 mt. da una serie di attività produttive e da un insediamento residenziale con ben 1.427 abitanti.

La vasca n. 1 ha un volume di invaso di mc. 50.000, la n. 2 di mc. 495.000, la n. 3 di mc. 265.000, per un totale di 810.00 mc. di laminazione (cfr. Relazione Generale al

progetto definitivo pag. 6, doc. 4.), inferiore di ben 160.000 mc. rispetto alla volumetria prevista nel Sia in ragione di quanto si dirà al motivo 4.B.

La localizzazione in Senago delle vasche è stata prevista con prescrizione vincolante e prevalente dal Piano Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, LR Lombardia n. 12/2005, e dunque recepita nel PTCP della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), ed anche nel PGT di Senago che, in sede di approvazione, altro non ha potuto fare che sussumerne la previsione vincolante con atto dovuto.

L'intervento delle tre vasche di laminazione che, come si dirà, non è peraltro decisivo per eliminare i rischi di esondazione dei torrenti nel Comune di Milano, ha dunque per dimensioni e caratteristiche un forte e negativo impatto ambientale nel territorio di Senago e nel territorio del Parco Regionale delle Groane.

La Via approvata con il decreto qui gravato, e prima ancora il Sia, benché formalmente si affermi il contrario, non ha considerato con la dovuta attenzione sia le ricadute sull'ambiente e sulla salute della comunità circostante; e dove invece la Via le ha considerate, pur rilevando l'inadeguatezza del progetto preliminare, ha rinviato illegittimamente, per il superamento di tali lacune, al recepimento nel progetto definitivo di alcune prescrizioni, di modo che appare non infondato eccepire l'inadeguatezza dell'istruttoria.

Nell'insieme, gli atti qui considerati mostrano un'approssimazione che denuncia la fretta di chiudere i procedimenti davanti ai ripetuti allagamenti di quartieri settentrionali di Milano, anche sacrificando i diritti fondamentali delle comunità a monte di essi.

L'individuazione dell'interesse pubblico prevalente – quello di Milano – non può andare a pregiudizio di beni fondamentali della vita delle persone come la salute - cui è connessa e che dipende dalla salubrità dell'ambiente - che l'insufficiente istruttoria compiuta con la Via compromette.

Il decreto regionale ed il Sia vanno dunque dichiarati illegittimi ed annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione per errata e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2 lett. d), del d.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di diritto, carenza di motivazione, contraddittoria ed incoerente

Il Sia prima e la Via ora hanno falsamente applicato e travisato il contenuto dell'art. 22, comma 2 lett. d), del d.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo, che prescrive l'analisi e lo studio delle principali alternative, compresa la c.d. alternativa zero, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.

La normativa menzionata impone due verifiche. La prima per valutare le ipotesi alternative, la seconda riguardante la c.d. alternativa zero, ovvero la non realizzazione dell'opera.

La Via approvata con il decreto esamina una alternativa, ma conclude l'esame in modo contraddittorio.

A pag. 8 della relazione allegata alla Via (cfr. doc. 1), nel § "Alternative progettuali e priorità dell'intervento di Senago" viene dato atto che nel Sia sono state esaminate diverse alternative, ma lo Studio si è soffermato esclusivamente su quella che avrebbe previsto la realizzazione, in luogo delle vasche di Senago, di otto siti di laminazione situati più a monte, tra Villa Guardia e Mariano Comense, per un totale di circa 1.950.000 mc. di laminazione che potrebbero «teoricamente portare ad una riduzione del volume e della superficie delle quattro opere di laminazione strategiche già definite».

In palese travisamento del presupposto, vale a dire la capacità complessiva di mc. 1.950.000, al fine di giustificare la scelta di Senago, viene evidenziato che gli otto

invasi sarebbero di limitate dimensioni (tra 150.000 mc. e 425.000 mc.. Si rammenta, tuttavia, che la vasca di Senago più ampia ha una capacità di mc. 495.000), quindi trascurabili rispetto alla complessiva capacità di laminazione dell'intero progetto di Aipo, che è individuata in mc. 4.400.000, comprendente, oltre alle vasche di Senago, anche quelle di Paderno Dugnano (mc. 950.000), Varedo (mc. 1.500.000), Lentate Sul Seveso (mc. 850.000).

Questo ragionamento è assolutamente fuorviante.

Infatti, se come è affermato nel punto 2.2. della relazione della Via (cfr. doc. 1), «Il progetto delle vasche di Senago è parte fondamentale di un programma più ampio e strategico finalizzato al riassetto idraulico dell'intera asta del Seveso», gli 8 siti di laminazione dell'ipotesi alternativa non possono essere considerati singolarmente, ma come parte di un sistema unitario.

In quest'ottica, poiché gli 8 siti raccoglierebbero 1.950.000 mc. e sarebbero alternativi al sito di Senago con i suoi 810.000 mc., va da sé che la soglia dei 4.400.000 mc. – che sono in realtà 4.110.000 mc. per effetto della riduzione da mc. 970.000 a mc. 810.000 delle vasche di Senago di cui si dirà al motivo 4.B – sarebbe ampiamente garantita, anzi superata, arrivando a mc. 5.250.000 (4.110.000 – 810.000 + 1.950.000).

Non corrisponde dunque al vero la conclusione a cui giunge la Via a pag. 8, dove si sostiene che gli 8 invasi dell'ipotesi alternativa «non possono sostituire i quattro di sistema, ma eventualmente contribuire ad una rimodulazione ed ottimizzazione degli stessi, in relazione alla loro reale fattibilità».

Quanto all'alternativa zero, la relazione della Via, a pag. 9 (cfr. doc. 1), travisa apertamente il suo significato.

Non è in dubbio, come si afferma, che l'ipotesi della «non realizzazione delle opere, non è significativamente da considerarsi nel caso in esame, posto che essa comporterebbe il mantenimento della conclamata situazione di dissesto idraulico nella città di Milano e nell'area di nord – ovest».

È evidente che, posta in questa termini, la conclusione non può che essere quella cui perviene con l'esemplare sinteticità di due righe la relazione della Via.

Ma la c.d. soluzione zero non va vista, almeno in questo caso, come assenza di intervento, bensì nel contesto del sistema di cui è parte.

*Come ha fatto notare il Comune di Senago nel suo parere sul Sia (doc. 6, pag. 8), in questo atto la valutazione delle alternative non risulta essere stata condotta sulla base degli impatti ambientali, quanto di considerazioni prevalentemente di natura idraulica, economica ed urbanistica. «Inoltre la valutazione delle alternative condotta nell'ambito dello SIA ha riguardato unicamente opzioni di localizzazione di una medesima soluzione tecnica nell'ambito di un unico sito di intervento, senza considerare né altri siti (p.e. più a valle lungo il CSNO o in altri ambiti del bacino idrografico o in altri contesti ancora) né altre soluzioni (p.e. intervenire prioritariamente per il miglioramento della qualità delle acque al fine di rendere compatibile una maggiore diversione delle portate di piena in Ticino, oppure prevedere una o più vasche di laminazione coperte, oppure prevedere un uso promiscuo del canale Villorosi come infrastruttura di adduzione irrigua e temporaneo invaso idraulico, oppure incrementare la resilienza dei territori idraulicamente sofferenti, ecc.); pertanto **la trattazione delle alternative nell'ambito dello SIA risulta inadeguata**».*

Dunque, la scelta di Senago non può essere valutata in relazione all'alternativa fare/non fare, essa va invece ricondotta nell'ambito del sistema nel quale è inserita. In proposito si vedano le accurate osservazioni del Comune – puntualmente trascurate nella Via – illustrate al punto 2.1. – A (cfr. doc. 6, pagg. 10 e 11).

La sua previsione ed esecuzione vengono privilegiate non già per l'indispensabilità, quanto perché, come candidamente è riconosciuto nel punto 2.2. della relazione Via (cfr. doc. 1, pag. 5), essa «è l'unica attualmente finanziata nel complesso di quelle previste ad ulteriore completamento dell'assetto idraulico del bacino».

La carenza di istruttoria e di motivazione a sostegno della soluzione adottata dalla Regione e della sua inidoneità a raggiungere lo scopo voluto è stata messa altresì in evidenza nel parere comunale (cfr. doc. 6, punto 2.1. – B, pag. 11 e ss.), con il quale analiticamente, da un lato, è stata dimostrata la sua inidoneità e, dall'altro, è stata illustrata un'alternativa avente ad oggetto la sola laminazione dei Torrenti Garbogera e Pudiga per un totale di circa 310.000 mc. La Via ha totalmente trascurato di esaminare i contenuti del parere comunale, se non con una clausola di stile nel § 4.3 "Controdeduzioni".

2. *Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione alle disposizioni di cui al Titolo III della seconda parte del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4, commi 3 e 4 lett. b), d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e dell'allegato 2 alla parte quarta del titolo V, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto*

A) Quanto ai sedimenti.

Va premesso che si tratta di acque in pessimo stato (cfr. doc. 1, relazione Via, pag. 7).

Come è stato precisato nel parere comunale (cfr. doc. 6, punto 2.2. – A, pag. 14), nel Sia (e la Via ne riproduce le carenze) è affermato che: «Non è riportata la curva granulometrica degli stessi [sedimenti, n.d.a.] e pertanto risulta difficile fare una stima sulla dinamica di sedimentazione all'interno delle vasche».

Secondo il Comune, i sedimenti più grossolani che si depositano nel settore n. 1 avrebbero un tempo di permanenza di 14 minuti e sarebbero soggetti a condizioni di rimescolamento dovuti agli effetti di turbolenza, questo comporterebbe un trasferimento delle sabbie più fini nel secondo e soprattutto nel terzo settore. Tuttavia, considerando che la rimozione dei materiali è prevista quando lo spessore di sedimento raggiunge i 30 cm., ne deriverebbe che la rimozione nel terzo settore

avverrebbe ogni 60 anni circa (sul punto, si veda la tabella 2 a pag. 15, doc. 6), con conseguente esposizione agli agenti atmosferici e potenziale aerodispersione.

Nel Sia (cfr. doc. 3, pag. 102) si afferma la necessità di rimuovere periodicamente i soli residui dalle aree verdi, mentre nulla è detto e richiesto per la rimozione tempestiva dei sedimenti sul fondo delle vasche: trattandosi di residui di acque gravemente inquinate, l'inquinamento di cui saranno portatrici le vasche è del tutto evidente.

Il Sia e la Via violano l'art. 185, comma 3, d.lgs. 152/2006 e l'allegato 2 al titolo V della parte quarta, del medesimo d.lgs. 152/2006, poiché esso è stato erroneamente applicato, in quanto le analisi sui sedimenti sono state condotte solo sulla frazione inferiore a 63 micron, anziché quella prevista dal citato allegato 2 inferiore ai 2 mm, ne deriva che i risultati riportati nel Sia relativi ai limiti CSC (Concentrazione di Soglia di Contaminazione) non sono attendibili, per lo stesso motivo la Via rassegna sul punto conclusioni errate circa la rispondenza dei residui alla specifica normativa che non viene in tal modo rispettata.

Quindi, l'inattendibilità sulla natura asseritamente non pericolosa dei residui ha concretizzato un grave difetto di istruttoria (si veda in particolare il rilievo di cui alle pagg. 20 e 21, punto 4.-C del parere comunale, cfr. doc. 6) e conseguentemente, poiché il Sia ne fa derivare la non assoggettabilità alla stringente normativa contenuta nel Testo Unico ambientale indicata nell'epigrafe, ha portato alla violazione della stessa.

Dunque, il fenomeno dei residui nel Sia e nella Via non viene adeguatamente trattato, mentre è considerato l'aspetto della permanenza dell'acqua nelle vasche senaghesi per pochi giorni, «e pertanto non hanno il tempo necessario di ristagnare e costituire l'habitat idoneo per il proliferare di insetti come zanzare» (cfr. doc. 3, pag. 175 – Capitolo “Salute”).

Si tratta, quindi, di un problema che coinvolge molteplici aspetti ben più rilevanti delle sole – pur fastidiose – zanzare.

3. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1. dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto all'impatto paesaggistico.

Nel parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 34 e 35, § 10) si evidenzia che la relazione paesaggistica, i cui contenuti sono stati sussunti dal Sia, sono carenti e non rispettano la normativa specifica del DPCM 12 dicembre 2005 e del suo allegato, perché essa mostra solo la vegetazione dello stato di fatto anziché «le fisionomie fondamentali del territorio». Inoltre il prescritto rendering realizzato per il progetto non corrisponde a quanto previsto dagli elaborati relativi alla valorizzazione paesaggistica, perciò anche i previsti interventi di mitigazione risultano, contrariamente ai riconoscimenti a pag. 11 della relazione Via (cfr. doc. 1), inadeguati.

In particolare il comune aveva fatto notare (cfr. doc. 6, pag. 38) che «il progressivo accumulo di sedimenti sul fondo delle vasche ... risulta verosimilmente incompatibile con attività ricreative, che quindi andrebbero a limitarsi ai corpi di separazione tra le vasche e all'asse del CSNO, determinando una bassa valenza ricreativa dell'ambito in oggetto. In questo senso si consideri che la fruibilità avverrebbe su piste confinate su crinali affacciati su fronti di scavo profondi l'equivalente di un palazzo di almeno cinque piani, non accessibili per quanto sopra detto e comunque periodicamente (ovvero quasi continuamente) allagati per l'elevato livello della falda libera o per lo svolgimento di operazioni di manutenzione dopo lo svuotamento o semplicemente per l'elevato grado di umidità del terreno di fondo ...

Pertanto, complessivamente, la funzione ricreativa prevista per l'ambito di intervento appare lacunosa e di dubbio raggiungimento e non può essere considerata una misura di mitigazione/compensazione in relazione agli impatti riscontrati o potenziali dell'intervento in esame».

La Via, sui punti sopracitati, omette ogni considerazione, con evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

^^

B) Vegetazione e fauna.

Effetti negativi non adeguatamente considerati nel Sia e nella Via riguardano anche la vegetazione e la fauna.

In ragione del fatto che l'intervento ricade all'interno di un'area protetta (Parco delle Groane), in prossimità ai siti della Rete NATURA 2000 (parte dei quali ricadenti all'interno della stessa area protetta) e in prossimità di un importante corridoio della Rete Ecologica Regionale, nel parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 33) si era ritenuto (senza riscontro nella Via):

- che fosse necessario integrare il Sia con elementi atti a valutare l'incidenza ambientale del progetto nei confronti della conservazione della natura. Infatti il progetto prevede una pesante e rigida sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Pudiga in corrispondenza dell'opera di presa verso la prima vasca. Il Sia non contiene elementi di valutazione dell'impatto potenziale di tale parte dell'intervento nei confronti della condizione ecologica del corso d'acqua interessato (considerazione estendibile anche alla componente rete ecologica);
- che la parte di monitoraggio ambientale dedicata alle componenti faunistiche e vegetazionali dell'ambito, identificata nel Sia (cfr. doc. 3, pag. 228) – e quindi nella Via – come attività in itinere ed ex post rispetto alla realizzazione dell'intervento, avrebbe dovuto essere sviluppata come attività ex ante, propedeutica all'espressione del parere di compatibilità

ambientale, anche al fine di acquisire conoscenze del sito specifiche atte ad indirizzare l'eventuale progettazione esecutiva verso una condizione di adeguato inserimento naturalistico;

- che fosse necessaria la valutazione specifica delle lavorazioni previste per la realizzazione dell'intervento in relazione al cronoprogramma delle stesse e alla sensibilità delle specie faunistiche presenti (incluse quelle di passaggio) nei diversi mesi dell'anno e nelle diverse fasi biologiche (metabolismo, vagilità e riproduzione).*

^^

C) Rete ecologica e biodiversità.

In ordine alla rete ecologica e alla biodiversità, il Comune aveva osservato (cfr. doc. 6, pag. 34) che né il progetto, né il Sia (né tantomeno la Via) trattano esplicitamente e adeguatamente il tema della conservazione del corridoio ecologico tra Parco Nord e Parco della Balossa, in parte già compromesso dalla presenza dello stesso CSNO e, nelle immediate vicinanze dell'ambito di intervento, della presenza di una pista di Crash -Test, di un campo fotovoltaico e di un ambito estrattivo. In questo senso la mera considerazione di interventi a verde non adeguatamente contestualizzata in chiave di rete ecologica non è garanzia di efficacia in termini di funzionalità naturalistica.

La Via, sui punti sopracitati, omette ogni considerazione, con evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

Del tutto omessa, in violazione della normativa in oggetto, è altresì ogni valutazione degli impatti potenziali in fase di cantiere.

4. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1. dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, dell'art. 1, lett. h), dell'art. 30, del Piano Cave della

**Provincia di Milano approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16 maggio 2006, ed
eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione**

A) Quanto al suolo ed al sottosuolo.

Il sedime delle vasche interessa aree soggette a vincolo paesaggistico e, come tali, tutelate dal PTCP della Provincia di Milano (art. 60 delle NTA, doc. 9) con la particolare destinazione di “aree agricole strategiche” e dal piano del Parco delle Groane (art. 29 delle NTA, doc. 10).

Sebbene tutti i citati strumenti di programmazione contemplino, per effetto della prevalenza attribuita al Piano Territoriale Regionale dalla lr 12/2005, come anticipato in narrativa, la possibilità di realizzazione di vasche di laminazione nell’ambito di interesse, sarebbe stato necessario tenere in considerazione la vocazione di questo per identificare in modo appropriato le misure di mitigazione/compensazione da mettere in atto per garantire la compatibilità ambientale dell’opera. In tal senso è evidente che la valenza strategica in chiave agricola di un ambito non possa considerarsi mitigata o compensata da misure di inverdimento (a prato e a filare arboreo-arbustivo) né tantomeno da misure per la valorizzazione dei luoghi in chiave produttiva.

A riprova della carenza di istruttoria, va sottolineato che nel Sia non si rilevano analisi e valutazioni circa le condizioni geomorfologiche dei Torrenti Pudiga e Garbogera nei tratti interessati dall’intervento, atte a verificare l’assenza di interferenze tra l’intervento stesso e le attuali dinamiche idrogeomorfologiche di detti corsi d’acqua in relazione agli habitat da queste sostenute e alla complessiva condizione ecologica dei corpi idrici.

Benché destinate ad altra funzione, le vasche di laminazione, per natura e consistenza, devono essere assoggettate alla disciplina del Piano Cave Provinciale di cui alla D.C.R. n. VIII/166 del 16/05/2006, o quantomeno considerate per la determinazione del quantitativo di materiale scavabile nel decennio, identificato nell’allegato 2.1 della relazione tecnica della predetta D.C.R.

In proposito si richiama l'art. 1 delle NTA del citato Piano Cave che alla lettera h) dispone che lo stesso Piano «stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili». La norma è stata semplicemente ignorata, cosiccome è accaduto per il successivo art. 30, laddove dispone che «[...] nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia, la profondità massima d'escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo periodo di registrazione disponibile e comunque non inferiore al decennio [...]».

Poiché il franco tra la falda e il fondo più basso delle vasche è di 3 mt. e poiché la falda continua a salire (cfr. doc. 3, pag. 108) deve reputarsi che il progetto, per quanto meglio si illustrerà infra, non garantisce dall'interferenza tra le acque di pessima qualità delle vasche e quelle della falda.

^^

B) Quanto all'interazione con la falda.

Il Comune nel citato parere ha più volte evidenziato le criticità emerse dall'analisi del Sia, che si trovano replicate nella Via e che si caratterizzano per i gravi difetti di istruttoria, per la carenza di motivazione e per la contraddittorietà.

Negli ultimi anni (dal 2007 ad oggi) i livelli della falda si sono alzati in maniera sensibile ed il piezometro di monitoraggio installato ai fini della progettazione (l'unico ubicato in un intorno circoscritto delle aree di intervento) ha registrato il livello massimo della falda fino ad una quota di 149 m. s.l.m., contro i 144-145 m. s.l.m. stimati nel progetto preliminare. Tale piezometro si trova a sud del settore II delle vasche, a circa 300 m. dal centro dello stesso (cfr. doc. 6, figura 4 pag. 22), secondo la direzione prevalente della falda; considerando quindi un gradiente di

0,35%, nella zona più svantaggiata delle vasche, il livello della falda potrebbe essere più elevato di circa 1 m, quindi arrivare fino a 150 m. s.l.m..

Il trend della falda negli ultimi anni è indicato nella figura 6 del parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 23)

Considerando anche l'andamento e le quota della falda nel pozzo potabile sito in via Adda a Senago (a monte idrogeologico della zona di intervento) e correlandone la quota con quella misurata nel piezometro della cava per l'anno 2014, si rileva che tra settembre e ottobre 2014 questa si è attestata tra i 150,5 m. e 151,5 m. s.l.m.. Le quote misurate dal piezometro di monitoraggio installato avrebbero dovuto quindi essere parzialmente corrette nella Via, al fine di tenere conto della sua localizzazione rispetto alla posizione della vasca e all'andamento della quota piezometrica.

Valutando sinergicamente tale fatto e il dato che negli ultimi anni il trend del livello di falda è stato nettamente volto all'aumento (come si vede anche dalla figura 6 a pag. 23, cfr. doc. 6), le valutazioni progettuali di considerare la quota di falda a 149 m s.l.m. appaiono poco cautelative.

Non per caso il progetto preliminare oggetto del Sia è stato ridimensionato proprio per tentare di limitare il rischio di interferenza con la falda freatica nel caso di suo ulteriore innalzamento (il preliminare prevedeva la realizzazione delle vasche ad una quota di fondo dell'invaso pari a 146 m. s.l.m. con portata fino a 970.000 mc., la Via ha prescritto una loro riduzione fino a 810.000 mc. ad una quota di fondo dell'invaso pari a 149 m. s.l.m.).

Al fine di evitare l'interazione tra le acque invase in vasca e la falda, è stato previsto un sistema di impermeabilizzazione con un materassino bentonitico di 3 cm. di spessore: tale sistema di impermeabilizzazione delle vasche non sopporta più di 1 m d'acqua di sottopressione, ed è quindi in progetto un sistema di bilanciamento idraulico unidirezionale che consenta l'ingresso in vasca dalla falda, ma non il contrario, grazie alla presenza di una valvola c.d. a clapet. Questo comporta il fatto

che, se la falda si dovesse alzare – anche solo temporaneamente a causa di un periodo particolarmente piovoso prolungato – nelle vasche entrerebbero acque di falda che ne ridurrebbero il volume utile.

Esattamente l'opposto di quel che si intende perseguire con le vasche, come di seguito si evidenzia e come era stato segnalato nel parere comunale.

Quando il livello della falda è più elevato del fondo delle vasche (eventualità che nell'ultimo recente periodo risulterebbe verificata costantemente) si verificano le seguenti criticità:

- minore volume di invaso utile per la laminazione delle piene del torrente Seveso;*
- permanenza di acqua a giorno di qualità chimico-fisica non soddisfacente;*
- impossibilità di svuotamento della vasca per necessità che l'acqua invasata bilanci la spinta idrostatica della falda (importante per la salvaguardia del materassino bentonitico), con contemporaneo rischio di miscelazione della stessa falda con le acque di sfioro del Seveso e progressivo peggioramento qualitativo della falda stessa;*
- deterioramento del manto erboso sul fondo delle vasche;*
- modifica della dinamica di accumulo inquinanti nei sedimenti di fondo (maggiori tempi di residenza implicano maggiori quantitativi di materiale sedimentato e attivazione di processi biochimici);*
- inadeguatezza del piano di manutenzione per la rimozione periodica di sedimenti e solo al raggiungimento dei 30 cm. di spessore.*

Inoltre, supponendo che rimanga costante la quota attuale della falda (a 149 m. s.l.m.), ad ogni svuotamento della vasca si andrebbero a scaricare nel CSNO circa 150.000 mc. di acqua di falda, in quanto le pompe sono progettate per svuotare la vasca fino ad una quota di 146 m. s.l.m. Tale gestione è poco sostenibile per due ordini di ragioni:

- un inutile consumo di energia elettrica delle pompe per sollevare i 150.000 mc. di acqua della falda;
- il depauperamento di una risorsa considerata preziosa come le acque sotterranee, che vengono miscelate alle acque del Seveso e scaricate in un corso d'acqua superficiale di qualità scadente o pessima.

^^^

Il progettato intervento, prevedendo uno scavo a cielo aperto, determina una condizione di potenziale incremento della vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti.

In tal senso occorre rilevare due aspetti salienti:

- alle pagg. 23 e 24 dell'elaborato A.4.3 (doc. 7) si riporta che «[...] alla profondità di circa 30 metri da p.c., lungo tutta la porzione orientale delle due sezioni, è presente un livello limoso-argilloso di spessore variabile da pochi metri fino ad oltre 14-15 metri di spessore. Questo livello, in base ai dati disponibili, riduce significativamente il suo spessore verso est, fino a risultare assente presso le terminazioni della sezione [...]». In sostanza i gruppi acquiferi A e B (come descritti nel medesimo elaborato A.4.3) risultano comunicanti, determinando una soluzione di continuità per eventuali fenomeni di inquinamento;

Al fine di contenere ogni minaccia nei confronti del quadro idrogeologico qui descritto, l'intervento prevede su tutta la superficie dello scavo delle vasche la «[...] messa in opera di un materassino bentonitico, ricoperto da circa 1 metro di spessore di terreno e da circa 0,5 metri di spessore di massi, in grado di garantire una permeabilità inferiore a $1 \cdot 10^{-8}$ cm/sec [...]» (elaborato A.4.3, cap. 8.3, pag. 79 e succ., doc.7). Né il progetto, né il Sia, né la Via contengono elementi utili a valutare l'efficienza nel tempo di tale soluzione tecnica, tenendo in considerazione le specifiche condizioni operative a cui lo stesso materassino verrebbe sottoposto (ovvero, carichi idraulici variabili e differenziali e contatto con sostanze di varia natura). Tale valutazione sarebbe stata molto importante in quanto l'opera va ad

eliminare la quasi totalità dello spazio attualmente esistente tra il piano di campagna e la falda libera, sottraendo così al sistema idrogeologico la propria naturale capacità di autodepurazione nei confronti dei fluidi di infiltrazione.

Inoltre, non è stata fatta alcuna considerazione rispetto alla reale tenuta idraulica della valvola a clapet, che in condizioni di invaso pieno dovrà sopportare una pressione di oltre 10 m. d'acqua, con il rischio che l'acqua invasata si infiltri comunque in falda.

Ed ancora, con riguardo all'attendibilità della valutazione svolta con il Sia, nel parere comunale era stato fatto notare che durante lo svuotamento con le pompe l'intero bacino viene svuotato fino a quota 146 m. s.l.m., quindi sempre considerando il livello di falda a 149 m. s.l.m., si verrebbe ad instaurare una condizione transitoria, durante la quale il materassino bentonitico di impermeabilizzazione sarebbe sottoposto a sottopressioni dell'ordine di 3 m. d'acqua, ritenute inaccettabili dagli stessi progettisti. In relazione a quest'ultimo aspetto, si osserva che nel progetto non è stata fatta alcuna valutazione sulla portata di acqua di falda che entrerebbe nella vasca attraverso il sistema di interconnessione. Tale portata potrebbe essere:

- dello stesso ordine di grandezza di quella evacuata dalle pompe (5 mc/s): in tal caso lo svuotamento totale dell'invaso rischierebbe di non completarsi mai, o comunque in tempi lunghissimi, con scarico di volumi di acque di falda nel CSNO ben superiori a quelli valutati sopra;*
- di un valore trascurabile rispetto a quello delle pompe: in tal caso il livello nell'invaso impiegherebbe qualche giorno o settimana a riequilibrarsi con quello della falda, estendendo in modo inaccettabile il periodo di transitorio durante il quale il materassino bentonitico sarebbe sottoposto a sottospinte.*

Nella tabella 4 del parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 26 e 27) sono stati riportati i valori delle grandezze significative in funzione della portata in ingresso dalla falda

nella vasca, che dimostrano l'inadeguatezza del materassino bentonitico a garantire la piena impermeabilizzazione degli invasi.

Le osservazioni che precedono dimostrano con la violazione delle norme indicate anche la profonda carenza di istruttoria e di motivazione che ha accompagnato il Sia e la Via, unite alla contraddittorietà dei risultati cui giunge il progetto rispetto agli obiettivi.

5. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dei punti 5 e 5bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto alle acque.

Il Sia e la Via affrontano il tema delle acque in modo del tutto inadeguato.

Differentemente da quanto esposto nel SIA, sussistono elementi di incompatibilità ambientale in relazione alla qualità delle acque superficiali.

Nel parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 18 e 19) si sottolinea come «Condividendo e quindi assumendo il criterio di diluizione adottato nello Sia, per il quale, poiché le acque superficiali interagenti con il sistema di laminazione in oggetto sono quelle defluenti durante i periodi di piena di entità tale da attivare l'alimentazione delle vasche, si devono assumere come parametri qualitativi di riferimento quelli presenti in concomitanza con le portate di progetto, si evidenzia come i dati riportati a sostegno della compatibilità ambientale dell'intervento proposto siano riferiti ad una campagna di monitoraggio effettuata nel periodo da marzo 2014 a settembre 2014 i cui esiti sono richiamati nel cap. 4.3.2.4 dello stesso Sia. Dall'analisi dei dati emersi, riferiti a tre eventi intercorsi nel periodo di indagine di entità tale da essere equivalenti alla piena di progetto, si evince che durante gli stessi 'i valori medi delle concentrazioni confermano in generale la qualità scadente delle acque che quindi non dovranno infiltrarsi verso la prima falda' (pagg. 101-102). Si conferma quindi l'ingresso nelle vasche di acqua di qualità non soddisfacente, che andrebbe quindi ad interagire con il suolo di fondo della stessa e con la copertura vegetale ivi

presente. Si ritiene che l'assenza di impatto derivante da tale condizione non sia sostenibile in quanto i parametri indagati nella colonna d'acqua nell'ambito delle analisi sopra richiamate non sono sufficienti in termini di numero, avendo incluso unicamente il parametro CrVI (Cromo esavalente) tra le sostanze pericolose ricercate come analiti».

A pag. 17 della relazione della Via (cfr. doc. 1), si sostiene che non sussisterebbero pericoli di inquinamento, stante la relativa scarsa permanenza temporale delle acque nelle vasche e che, comunque, l'infiltrazione nella falda di queste acque di «pessima o scadente qualità» sarà impedita dal materassino bentonitico che ne impermeabilizzerà il fondo.

Ma se il materassino dovrebbe proteggere la falda, lo stesso non appare idoneo a proteggere l'ambiente dagli altri effetti delle acque insane. Si deve infatti considerare che la permanenza delle stesse è calcolata in media in 20 giorni all'anno, con picchi di 38 giorni nelle annate più piovose (cfr. doc. 3, pag. 175).

La Via invece sostiene che la permanenza massima delle acque non sarebbe superiore a 5 giorni consecutivi, grazie all'impianto di svuotamento - che garantirebbe di non superare questo termine - ed all'impianto di fitodepurazione - tuttavia destinato a purificare solo una minima parte della portata del Torrente Pudiga (cfr. doc. 3, pagg. 59 e 60, e doc. 1 pag. 11).

Il Sia dunque prevede la fitodepurazione, il Comune nel suo parere (cfr. doc. 6, pag. 38) suggerisce di stralciarlo, attesa la sua inutilità rispetto alle dimensioni del progetto presentato, la Via (cfr. doc. 1, pag. 11) nulla dice in merito alle argomentate obiezioni comunali e lo ripropone, riprendendolo anodinamente dal Sia.

Pertanto, il Sia e la Via sono affetti dalla carenza di istruttoria e di motivazione con particolare riguardo alla mancanza di una analisi più esaustiva della qualità dell'acqua, in ragione dei possibili impatti ambientali di questa nella fase di ritenzione all'interno del sistema delle vasche.

A questo si deve aggiungere che né nel SIA né nella Via (né in alcun altro elaborato di progetto) viene considerato il rischio di versamenti accidentali od occulti (lungo il Fiume Seveso e/o lungo lo stesso CSNO nel tratto a monte del manufatto di presa in progetto e/o all'interno dello stesso ambito di intervento), eventualità che, se verificata e non adeguatamente gestita, potrebbe produrre scenari di incompatibilità ambientale dell'opera di progetto.

^^

B) Quanto alla mobilità e al traffico.

Il Sia (cfr. doc. 3, pagg. 111 e 112, e da 207 a 215) non affronta esaustivamente il profilo della mobilità e del traffico indotto e/o provocato dall'esecuzione dell'opera, mentre la Via l'affronta incidentalmente nel § 3.5 "Atmosfera" (cfr. doc. 1).

Pur rinviando per una più completata disamina della questione alle puntuali osservazioni comunali (cfr. doc. 6, pagg. 28-30), in questa sede non si può non rimarcare come lo Studio di Impatto Ambientale sia affetto da un intrinseco difetto di istruttoria che si può qui riassumere nei termini che seguono:

- è stata analizzata la componente traffico solo nella fascia oraria c.d. morbida (16.00-17.00) e non è stato effettuato alcun rilevamento nelle fasce c.d. critiche (8.00-9.00, 17.00-19.00);*
- le due strade di accesso all'area di intervento (SP 119DIR e SP 175) hanno una portata massima di traffico di 2.000 veicoli all'ora (Veq/h), il cui limite viene sì rispettato nella fascia c.d. morbida, ma dati i numeri riscontrati (rispettivamente circa 1.606 Veq/h sulla SP 119DIR e 1.812 Veq/h sulla SP 175, cfr. doc. 3, pag. 111), è altamente probabile che nelle fasce orarie critiche il limite venga superato;*
- non viene esaminato l'aspetto del traffico indotto dai mezzi che transiteranno dall'area di cantiere alle cave di conferimento del materiale scavato.*

Ragion per cui i dati del Sia sul traffico risultano inattendibili ed inattendibile per la stessa ragione è la Via.

^^^

C) Quanto all'aria.

In relazione alla componente aria, dall'analisi del SIA emergono una serie di criticità relative alla descrizione dello stato di fatto e alla valutazione dei potenziali impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, come di seguito esposto.

Relativamente allo stato di fatto, il Sia è carente per i motivi esposti nel parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 31), cui si rimanda.

In merito alla fase di gestione dell'opera, il Sia si limita ad affermare laconicamente che «l'opera a regime, non produrrà alcun impatto sulla componente ambientale aria ed atmosfera» (cfr. doc. 3, pag. 168), senza considerare, ad esempio, che la gestione e la manutenzione delle vasche o la fruizione delle progettate attività ricreative determineranno un aumento di traffico veicolare e dei relativi inquinanti.

Inoltre, non viene considerato l'impatto dovuto alle emissioni legate al consumo di elettricità durante la gestione dell'opera sia a scala locale che globale.

Non vengono altresì minimamente valutati il sollevamento e la dispersione delle polveri dal fondo e dalle sponde delle vasche, conseguente all'evaporazione dell'acqua contenuta nel sedimento depositato dopo le fasi di piena ed in conseguenza di periodi di tempo asciutto.

Inattendibili sono i dati sugli effetti della qualità dell'aria in fase di cantiere, che si riferiscono solo ad un mese primaverile, mentre è noto che nella pianura padana altri periodi dell'anno (specie i mesi estivi ed invernali) sono caratterizzati da una perdurante staticità atmosferica.

Non è chiaro e non viene esplicitato se i fattori di emissione riportati in tabella a pag. 217 del Sia (cfr. doc. 3) rispetto al parametro PM10 tengano conto anche del risollevamento delle polveri dal manto stradale o se considerino unicamente l'emissione da combustione.

Si rileva altresì che nel SIA non viene affrontata la problematica delle polveri in fase di cantiere, se non con semplicistiche misure di prevenzione, quali la bagnatura delle piste di cantiere.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Sia non è adeguato in relazione alla valutazione dei potenziali impatti sulla componente aria.

La Via, oltre a replicare i difetti, le lacune ed i vizi del Sia, sottolinea che lo stesso mostra elementi di incompletezza che, a suo dire, possono però essere superati sia con il progetto definitivo sia in fase di gestione delle vasche. Tuttavia, per sostenere che la realizzazione dell'opera non incide negativamente sulla qualità dell'aria, la Via aggiunge alcuni dati puramente fantasiosi.

Priva di qualsivoglia prova, la Via afferma che gli autocarri che verranno utilizzati dall'impresa appaltatrice (sic!) appartengono alle meno inquinanti categorie Euro 4 ed Euro 5, ma nel Sia non vi è alcun cenno a tale dato (cfr. doc. 3, pag. 204). Ad ogni modo, non si comprende come la Via possa essere giunta a tale affermazione (pag. 20) che è del tutto destituita di ogni fondamento, e ciò basta a minare la credibilità delle sue argomentazioni.

^^

D) Quanto al rumore.

In merito alla descrizione dello stato di fatto (cfr. doc. 3, cap. 4.6), si evidenzia che i rilievi fonometrici per la componente traffico sono stati eseguiti, come già detto, in periodo di morbida del traffico veicolare (16.00-17.00), per cui i valori misurati sono da considerarsi sottostimati in considerazione del fatto che il traffico è la principale fonte di rumore.

In merito all'identificazione degli effetti e degli impatti dell'opera in fase di esercizio sulla componente "rumore" (cfr. doc. 3, cap. 5.5), si rileva che non è condivisibile quanto riportato a pag. 168 del Sia, laddove si afferma che l'impatto acustico dell'impianto a regime è riconducibile unicamente «alle emissioni acustiche degli organi elettromeccanici per il funzionamento del sistema di

laminazione (funzionamento delle pompe di sollevamento dell'acqua per lo svuotamento degli invasi e paratoie per la regimazione e/o attivazione dei canali di scarico/alimentazione degli invasi costituenti la vasca di laminazione)». In proposito si evidenzia che, in fase di esercizio, è prevista la periodica manutenzione del verde e delle vasche (dopo ogni evento di riempimento e al raggiungimento di determinati spessori di deposito del sedimento sul fondo), determinando la mobilitazione di mezzi speciali per lo svolgimento di tali operazioni. A questi si aggiungono i veicoli utilizzati dai fruitori dell'area per raggiungere la stessa e godere delle rispettive valenze introdotte dal progetto. Quindi il Sia ed anche la Via (cfr. doc. 1, pag. 21) sono lacunose e la Via anche al limite del banale quando minimizza il problema del rumore con il fatto che le pompe di sollevamento sono poste a mt. 20 di profondità, senza considerare che il fenomeno è ben più ampio e complesso, come sopra si è illustrato e come era stato fatto notare con previsione nel parere comunale, totalmente trascurato.

In merito all'identificazione degli effetti e degli impatti sulla componente rumore in fase di cantiere (cfr. doc. 3, cap. 6.11), il Comune aveva fatto rilevare che:

- viene considerata come unica sorgente sonora il traffico veicolare indotto, trascurando completamente le sorgenti costituite da tutti gli altri mezzi di cantiere (escavatori, pale, rulli, etc.), oltretutto riportati dettagliatamente nel capitolo 6.7 del Sia; tale assunzione viene semplicemente giustificata asserendo che «[...] i mezzi impiegati all'interno dello stesso [il cantiere, n.d.a.] (vedi cap. 6.7) determinano un impatto acustico ridotto, in quanto la maggior parte delle lavorazioni avverranno sotto il livello del piano di campagna ed inoltre i rumori prodotti saranno mitigati dai cumuli di terra che vengono stoccati temporaneamente in loco e in corrispondenza delle arginature perimetrali, oltre alle opere di protezione del cantiere (reti perimetrali) [...]». Tale affermazione non è supportata da alcuna analisi o considerazione quantitativa;

- come si evince dalla tab. 37 di pag. 223 e dalla tab. 38 di pag. 224 del Sia (cfr. doc. 3), i livelli di pressione sonora presso il recettore R2 (edificio residenziale lungo la SP 119DIR) nello scenario di cantiere risultano decisamente prossimi ai limiti di legge, con uno scarto di pochi punti decimali - tra 69,2 dB(A) e 69,9 dB(A) rispetto al limite di 70 dB(A). Tale affermazione è sostenuta dal fatto che le previsioni di impatto acustico devono considerarsi sottostimate, assumendo l'ipotesi che il traffico indotto dal cantiere sia stimabile unicamente in funzione dei volumi di scavo da movimentare e omettendo ogni valutazione sui mezzi leggeri (automezzi e furgoni) utilizzati dal personale tecnico-amministrativo e dai sub-fornitori che accederanno all'area di cantiere, nonché determinando i volumi di traffico dei mezzi pesanti in maniera poco cautelativa (si vedano le osservazioni riportate nei capitoli precedenti riguardanti la viabilità e l'aria).

Le osservazioni che precedono mettono in luce un'istruttoria affrettata e lacunosa che è partita dal Sia ed è rimasta tale anche nella Via. Questi difetti si sono riprodotti nella motivazione degli atti che si è dimostrata largamente insoddisfacente.

6. Violazione della D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266, violazione della D.G.R. del 15 febbraio 2012 n. IX/3018, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto alla salute pubblica.

Si evidenzia prima di tutto come per la trattazione della componente salute pubblica nel Sia non sia stato considerato quanto contenuto nella D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266 (Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5).

In merito alla descrizione dello stato di fatto, nel Sia (cfr. doc. 3, cap. 4.10) si evidenzia che la componente salute pubblica non viene trattata.

Nel capitolo di riferimento vengono sviluppate unicamente considerazioni economiche in merito all'impatto del settore agricolo sull'economia e sulla società locale e riportato l'elenco delle industrie RIR (Rischio di Incidente Rilevante) presenti nei comuni limitrofi.

Con riguardo all'identificazione degli effetti e degli impatti sulla componente in fase di gestione dell'opera una volta realizzata (cfr. doc. 3, cap. 5.9 pag. 175), si afferma che «le acque permangono nelle vasche per pochi giorni e pertanto non hanno il tempo di ristagnare e costituire così l'habitat idoneo per il proliferare di insetti come zanzare» e «in considerazione dei concentrati tempi di permanenza dell'acqua nelle vasche, non vi saranno problematiche relative ai cattivi odori». Queste affermazioni non sono supportate da idonea prova.

Non solo, ma con specifico riferimento alla caratterizzazione dei potenziali impatti odorigeni legati al permanere di acqua (e sedimenti) inquinata all'interno delle vasche, si evidenzia come il Sia debba attenersi alle “Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno” approvate da Regione Lombardia con D.G.R. del 15 febbraio 2012, n. IX/3018, mentre esso ne è privo e avrebbe dovuto essere integrato con una valutazione degli effetti del ristagno idrico prolungato all'interno dell'impianto in termini di proliferazione di zanzare e di condizioni odorigene.

Stante la pessima condizione qualitativa sia delle acque che dei sedimenti che stazioneranno e si depositeranno nella vasca, la valutazione degli impatti dell'opera sulla salute pubblica avrebbe dovuto essere supportata da un'analisi del rischio sanitario-ambientale, con riguardo agli effetti:

- della volatilizzazione dalle acque presenti nelle vasche durante gli eventi di piena, nonché dalle acque che stazioneranno in maniera permanente sul fondo;*
- della volatilizzazione e del risollevarsi delle polveri dai sedimenti accumulati e stratificati nelle vasche in tempo asciutto;*

- del contatto dermico e della ingestione dei sedimenti;
- della percolazione delle acque in falda durante l'utilizzo delle vasche e della lisciviazione in falda dai sedimenti accumulati.

La Via (cfr. doc. 1, pag. 21) considera il profilo della salute pubblica in modo del tutto approssimativo, al di fuori di una rigorosa comparazione tra le prescrizioni normative, la cui applicazione è imposta, e l'effettiva consistenza e ricaduta sulla salute e sulla salubrità dell'ambiente prodotta dall'opera progettata.

7. Violazione dell'art. 22, comma 2, e del punto 5 bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

Nella Via, a pag. 22 della relazione (cfr. doc. 1), si afferma che il Sia conterrebbe le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio dell'opera e le fa proprie, disponendo la loro assunzione nel progetto definitivo.

Il Sia (cfr. doc. 3, pagg. 226 e ss.) e la Via eludono però la prescrizione delle norme in epigrafe che impongono che le soluzioni per il monitoraggio vengano individuate sin da subito e non possano essere rinviate a fasi successive. D'altro canto, se così non fosse, non si comprende come potrebbe la Via esprimersi sulla compatibilità ambientale dell'opera anche in relazione alle misure di controllo e di osservazione.

Quanto al prescritto piano di manutenzione, è la stessa relazione sulla Via (cfr. doc. 1, pag. 21) ad affermare che il progetto sottoposto a valutazione «non comprende un vero e proprio piano di manutenzione».

La Via prende atto della mancanza e rinvia per la sua redazione al progetto definitivo.

Tutto ciò concretizza una chiara elusione della normativa ed un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, peraltro contraddittoria nelle sue conclusioni positive sul punto, pur denunciando la mancanza del piano che ne costituirebbe la naturale premessa.

8. Violazione dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di diritto

A pag. 19 della relazione di Via (cfr. doc. 1) si afferma che, allo stato, è impossibile possibile predisporre il Piano di Utilizzo del materiale da scavo.

Tuttavia, l'art. 5, comma 1, del D.M. 161/2012, dispone che: «... Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire **prima dell'espressione** del parere di valutazione ambientale».

Quindi è di tutta evidenza la violazione della norma sopra riportata nonché i diversi profili dell'eccesso di potere indicati nell'oggetto del presente mezzo.

9. Violazione dell'art. 25, comma 2, LR Lombardia 14/1998 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

Con riferimento alle opere di scavo per la realizzazione delle vasche di laminazione, il quadro economico di progetto (doc. 8) non comprende l'esborso dei diritti di escavazione da versare al Comune di Senago. Di questi, il 15%, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della LR Lombardia n. 14/98, dovrà essere successivamente versato dal Comune di Senago alla Città Metropolitana.

10. Violazione dell'art. 3 della LR Lombardia n. 5/2010 e dell'art. 6, comma 1 lett. g), del Reg. Reg. n. 5/2011 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

La Via non contiene alcuna indicazione in ordine ai contenuti del coordinamento previsto dall'art. 3, comma 1 lett. g), del Regolamento Regionale n. 5/2011, finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di cui alla LR Lombardia 8/1998 (come sostituita dalla lr 26/2003).

Anche per questo motivo la Via è illegittima.”.

^^^

La proposizione del ricorso, come già detto, non ha bloccato l'incedere degli enti resistenti, in particolare di AIPO che, infatti, ha proceduto all'elaborazione del progetto definitivo (doc. 13), alla sua validazione, intervenuta con atto del 10.8.2015 (doc. 11), e all'approvazione del progetto così validato, con contestuale determinazione a contrattare, effettuate con atto n. 937 dell'11.8.2015 (doc. 12).

Si impone quindi per il Comune ricorrente l'impugnazione anche degli atti di validazione e di approvazione del progetto definitivo per i seguenti motivi di

DIRITTO

11. Illegittimità derivata

La violazione, sotto vari profili, del d.lgs. 152/2006, del DPCM 12 dicembre 2005, delle NTA del PTCP di Milano, delle NTA del PTC del Parco Groane, del Piano Cave della Provincia di Milano, del d.lgs. 42/2004, nonché l'eccesso di potere per la carente e contraddittoria motivazione che caratterizzano gli atti già impugnati con il ricorso R.G. n° 109/2015 inficiano irrimediabilmente anche i provvedimenti oggetto della presente impugnazione per illegittimità derivata.

^^^

Detti nuovi atti sono, altresì, censurabili per i vizi autonomi che di seguito si illustrano.

12. Violazione dell'art. 93, comma 6, d.lgs. 163/06 e degli artt. 53, 54 e 55 DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La verifica del progetto, che si conclude - se positiva - con l'atto di validazione, è un momento particolarmente importante della fase progettuale e, quindi, assolutamente necessario ed obbligatorio, così come stabilito dall'art. 93, comma 6, d.lgs. 163/06, che rinvia al regolamento di cui al DPR 207/2010 per i contenuti ed i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Attraverso questo controllo si verifica l'affidabilità, l'adequatezza, la coerenza e la compatibilità del progetto sotto i vari profili puntualmente stabiliti dall'art. 52, DPR 207/2010.

Trattasi di attività che deve essere compiuta per ogni livello della progettazione e il legislatore insiste particolarmente su questo aspetto, infatti:

- l'art. 52 del DPR 207/2010 stabilisce espressamente che *“le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione”*;

- l'art. 54 dello stesso DPR conferma che *“le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi...”* (sottolineature degli scriventi).

Orbene, nel nostro caso non risulta esservi stata attività di verifica con riferimento al progetto preliminare.

L'atto di validazione (cfr. doc. 11) a firma dell'Ing. Mille non riporta alcuna indicazione in proposito e fa riferimento al solo progetto definitivo.

Anche il verbale redatto dal Gruppo di Verifica, allegato all'atto di validazione (cfr. doc. 11), lascia chiaramente intendere, sia per l'oggetto che per il suo contenuto, che le verifiche hanno riguardato solo il progetto definitivo.

Inutile evidenziare che lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentata con la redazione di appositi verbali (art. 54, comma 6, DPR 207/2010) e, nel nostro caso, non vi sono verbali circa la verifica sul preliminare.

Dunque la validazione si è conclusa positivamente in violazione delle predette norme che impongono la verifica su tutti i livelli di progettazione.

^^^

13. Violazione del Decreto Regione Lombardia n. 1829 del 10.3.2015; violazione degli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DM 161/2012, degli artt. 45 e 55 del DPR 207/2010; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

Se già la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) dell'intervento è caratterizzata da una serie di vizi propri di cui si è già esposto nel ricorso R.G. n° 109/2015, deve oggi evidenziarsi che il comportamento dell'AIPO aggrava ulteriormente sia l'illegittimità denunciata sia la situazione di pericolo per il Comune di Senago e per la collettività in genere.

Si ricorda che Regione Lombardia aveva concluso la VIA in modo favorevole (e da noi contestato), ma imponendo ad AIPO, al paragrafo 5.3, varie prescrizioni da rispettare al momento della redazione del progetto definitivo (cfr. doc. 1).

Nel verbale di verifica di AIPO (cfr. doc. 11, a pag. 2), si legge che il progetto definitivo è stato revisionato nell'aprile 2015 *“a seguito del recepimento delle prescrizioni di VIA”*.

Ma così non è stato.

Infatti, il progetto definitivo validato ed approvato da AIPO non rispetta le prescrizioni della Regione che seguono:

quanto al quadro progettuale:

1) la Regione ha stabilito che *“Sia affinata la valutazione delle interferenze visive, approfondendo le connessioni con le piste ciclopedonali esistenti e la formazione dei relativi circuiti in relazione alla rete ciclabile esistente e di progetto”*;

nella revisione del progetto non si trova traccia di tali approfondimenti; in particolare la relazione paesaggistica, in merito a tali tematiche, risulta identica alla prima versione sottoposta a VIA;

2) la VIA ha stabilito che: *“Il proponente è invitato a valutare - dandone quindi atto nella relativa istanza - la possibilità di integrare i previsti interventi di inserimento ambientale con opere di valorizzazione paesaggistica di ambiti del Parco delle Groane in Comune di Senago”*.

nella revisione del progetto non è avanzata alcuna proposta in merito;

3) la VIA ha imposto che: *“Sia valutata la possibilità e l’efficacia di ulteriori misure di mitigazione degli impatti sulle residenze esistenti nelle immediate vicinanze dell’opera lungo la SP175”*;

sul punto nulla è esplicitato nel progetto validato ed approvato;

quanto alla gestione degli invasi:

1) la Regione ha preteso che: *“Prima della sottoposizione del progetto all’appalto siano definiti in dettaglio, sentite per le rispettive competenze la D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo e la U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio della Giunta Regionale, le modalità di manutenzione degli invasi, di controllo dei fenomeni di sedimentazione e di caratterizzazione qualitativa (in raccordo con il piano di monitoraggio ambientale), rimozione e smaltimento dei sedimenti, compresa la definizione dei soggetti responsabili di tali attività”*;

nonostante la chiara prescrizione regionale, nel progetto non vi è alcuna indicazione del soggetto competente per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti che si depositeranno nelle vasche; l’art. 53, comma 4, DPR 207/2010 impone che ai fini della validazione si debba verificare anche la durata dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzioni previste; ma se in un intervento che vede il coinvolgimento di molteplici enti non si chiarisce a chi competerà la manutenzione, con i relativi oneri economici ed organizzativi, significa incorrere in una lacuna progettuale tale da dover impedire la validazione;

quanto al quadro ambientale:

1) la VIA ha prescritto che *“la lista delle specie vegetali da impiantare dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione del Servizio Fitosanitario Regionale in merito ad eventuali limitazioni vigenti nell’area di progetto”*;

nel progetto definitivo validato ed approvato non vi è alcun riferimento in proposito;

2) la Regione ha imposto che *“siano evitate essenze i cui pollini abbiano riconosciute capacità allergizzanti e siano programmati ed eseguiti i necessari interventi finalizzati ad evitare il proliferare di Ambrosia artemisifolia”*;

nel progetto asseritamente integrato con le prescrizioni regionali non è affatto chiarito e documentato se sia stata condotta la verifica in merito alle capacità allergizzanti delle specie previste; nel piano di manutenzione non si riporta alcun riferimento al contenimento della proliferazione di *Ambrosia artemisifolia*;

3) la VIA ha stabilito che *“le attività di manutenzione della vegetazione dovranno essere estese a cinque anni, in particolare per le irrigazioni da effettuarsi nei periodi estivi e siccitosi”*;

la prescrizione risulta addirittura violata nel progetto definitivo che prevede invece una durata di soli 3 anni;

4) la VIA ha previsto che *“ad avvenuta messa a regime delle opere in progetto siano adottati periodici interventi atti ad evitare il proliferare e la diffusione di insetti verso i centri abitati, nonché ad evitare la produzione di emissioni odorigene determinate dai fanghi depositati sul fondo degli invasi, prevedendo, se necessario, interventi di disinfestazione”*;

sul punto, il progetto definitivo di AIPO è totalmente carente;

5) la Regione ha stabilito che *“i percorsi ciclopeditoni, le zone di sosta e le aree accessibili lungo gli argini delle vasche dovranno essere dotati di regolamentari protezioni contro le cadute accidentali”*;

nel progetto validato risultano inserite le protezioni richieste all'interno delle tavole di descrizione delle opere di valorizzazione paesaggistica, ma non sono descritte nelle relazioni, né sono state considerati i costi dell'intervento;

infatti, negli elaborati economici non vengono riportati (il costo è di circa € 150.000, importo non trascurabile rispetto al totale delle opere di valorizzazione paesaggistica).

Quanto sopra mostra, con tutta evidenza come AIPO sia incorsa in un'istruttoria decisamente carente, reputando che il progetto fosse stato adeguato alle prescrizioni regionali ove, invece, così non è per i molteplici aspetti di cui si è detto.

Ciò rende evidente non solo la violazione della Decreto Regionale di Via impugnato con il primo ricorso e la carente istruttoria che ha caratterizzato l'attività di AIPO, ma anche la specifica violazione dell'art. 52, comma 1 lett. d), DPR 207/2010, laddove prescrive che la verifica finalizzata alla validazione debba riguardare (anche) la compatibilità, sia sotto il profilo dell'inserimento che dell'impatto ambientale.

^^^

Ma vi è anche un altro aspetto che delinea l'illegittimità dell'operato di AIPO.

Nel verbale di verifica del progetto del 7.8.2015 (cfr. doc. 11), al punto 1 delle conclusioni, i tecnici del Gruppo di Verifica hanno evidenziato la mancanza del Piano di Utilizzo del materiale di scavo (PDU).

Questo costituisce – come anche riconosciuto nel verbale – una violazione netta dell'art. 5 del DM 161/2012.

La presente censura era già stata sollevata ed ampiamente trattata nel ricorso R.G. n° 109/2015, e ciononostante AIPO ha ritenuto di validare comunque il progetto.

La menzionata norma, infatti, al comma 1 stabilisce che *“Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire*

prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale" (sottolineatura degli scriventi).

Trattandosi di un intervento che prevede per lo più lavori di escavazione su grandissima scala – parliamo di decine di migliaia di metri cubi di materiale da scavo – ben si capisce la gravità della carenza.

Ciononostante, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mille, ha concluso positivamente la validazione con l'atto dell'11.8.2015.

Ma questo è palesemente illegittimo: se i tecnici hanno ravvisato il mancato rispetto del DM 161/2012, la validazione non può chiudersi positivamente, pena una violazione dell'art. 45 del DPR 207/2010, che stabilisce che la validazione “è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità ...”.

L'atto di validazione non riporta nemmeno le motivazioni poste a base della scelta del RUP di validare, comunque, il progetto nonostante la segnalazione del Gruppo di Verifica.

Questo integra, oltre che la violazione dei generali principi in materia di atto amministrativo, anche la violazione dell'art. 55, comma 2, DPR 207/2010, che stabilisce che nel caso di dissenso del RUP rispetto agli esiti delle verifiche, l'atto formale di validazione (o mancata validazione) debba contenere “*specifiche motivazioni*”.

Emerge dunque, con tutta evidenza, come la validazione sia conclusa in modo del tutto illogico, contraddittorio e irrispettoso delle norme di settore.

Ne consegue che anche l'atto di approvazione del progetto definitivo rimane inficiato per illegittimità derivata.

^^^

ISTANZA CAUTELARE

Sia nel presente ricorso che nel connesso rubricato al n° 109/2015 di R.G. sono stati messi in luce i gravi vizi che hanno inficiato l'intero procedimento, dunque si è ampiamente dimostrata la sussistenza del *fumus*.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che, con la determina n° 937 dell'11.8.2015 qui impugnata, AIPO ha approvato il progetto definitivo delle vasche di laminazione e si è determinata a contrattare per l'affidamento dell'appalto.

Infatti, la gara è già in corso. Sia il bando che il disciplinare di gara sono stati pubblicati (doc. 14), la presentazione delle offerte è scaduta lo scorso 29 settembre e il successivo 30 settembre si è proceduto all'apertura delle buste.

Dunque, la procedura di gara è già in fase inoltrata alla data di notificazione del presente ricorso.

La scrivente difesa non può conoscere con certezza i tempi di aggiudicazione definitiva e di avvio dei lavori di realizzazione del progetto, ma quasi certamente questi saranno già in fase avanzata quando la presente causa (e la connessa di cui al n° di R.G. 109/2015) verrà trattenuta in decisione.

Infatti, la consegna del progetto esecutivo è prevista entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Inoltre, come si può vedere dal cronoprogramma allegato (doc. 15), i lavori più imponenti (quali la realizzazione del II e del III invaso) avranno inizio già il ventesimo giorno dalla consegna dei lavori, con irrimediabile trasformazione dello stato dei luoghi.

Occorre, pertanto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati al fine di evitare che il territorio senaghese venga irrimediabilmente compromesso dall'avvio dei lavori e la collettività subisca quelle ricadute sulla salute e sulla salubrità dell'ambiente che sono già state ampiamente evidenziate nel ricorso avverso la Via della Regione Lombardia (motivo 6.A).

Si è, infatti, sottolineato come l'individuazione dell'interesse pubblico ritenuto prevalente – ovvero, quello del territorio posto nella zona nord di Milano – non possa andare a pregiudizio di beni fondamentali della vita delle persone, come la

salute dei cittadini (le acque del Seveso, infatti, sono piene di sostanze inquinanti, la maggior parte delle quali anche cancerogene) che sarebbe compromessa da una scelta localizzativa errata, ambientalmente insostenibile e da una progettazione caratterizzata dall'insufficiente istruttoria.

Non sfugge al Comune ricorrente la consapevolezza del disagio che provoca alla zona nord di Milano l'esondazione episodica, limitata nel tempo e nello spazio, del Seveso, ma non doveva sfuggire alla Regione, ad AIPO e al Comune di Milano, che la soluzione delle vasche in questione, oltre a non essere risolutiva, comporta invece un'alterazione permanente dell'ambiente, del territorio e della qualità della vita degli abitanti di Senago.

^^^

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Senago, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

- **Regione Lombardia**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Agenzia Interregionale per il fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

a comparire e a costituirsi, nei termini e nelle forme stabilite dalla legge, all'udienza del 16 dicembre 2015, ore di rito, avanti il Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche, Giudice designando, con l'avvertenza che in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- **in via preliminare:** disporre la riunione del presente ricorso con quello rubricato al n° di R.G. 109/2015 e/o comunque la loro trattazione congiunta;
- **in via incidentale:** sospendere l'efficacia degli atti impugnati con il presente ricorso;
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso ed il connesso ricorso R.G. n° 109/2015 e per l'effetto annullare gli atti tutti impugnati siccome illegittimi;
- **in ogni caso:** con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è pertanto dovuto un contributo unificato di € 518,00.

Milano-Roma, 26 ottobre 2015

Avv. Alberto Fossati

Avv. Cristina Ciarcià

Avv. Giovanni Corbyons

^^^

Si deposita il seguente allegato:

A. delibera GC n. 132/2015 e determinazione n. 508/2015.

Si depositano altresì in copia i seguenti documenti, anche quelli già prodotti nel ricorso R.G. n° 109/2015 (da 1 a 10):

1. Decreto di Via con allegata relazione istruttoria;
2. Burl - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015;
3. Studio di Impatto Ambientale;
4. Relazione Generale del progetto definitivo (stralcio);
5. Rilievo aerofotogrammetrico con distanze;
6. Parere del Comune di Senago;

7. Elaborato A.4.3. (stralcio);
8. Quadro economico;
9. Art. 60 NTA del PTCP della Città Metropolitana di Milano;
10. Art. 29 delle NTA del PTC del Parco delle Groane.
11. atto di validazione del 10.8.2015;
12. determina di AIPO n° 937 dell'11.8.2015;
13. progetto definitivo;
14. bando di gara;
15. cronoprogramma dei lavori.

^^^

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti dagli Avv.ti Alberto Fossati, Cristina Ciarcia e Giovanni Corbyons, io sottoscritto addetto all'Unep presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia conforme all'originale del retro esteso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato presso il Palazzo della Regione in (20124) Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*,
per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, a mezzo del servizio
postale ai sensi di legge

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del Presidente
pro tempore, con sede in (20013) Magenta – Loc. Ponte Vecchio di Magenta (Mi),
Via Isonzo n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

PARCO REGIONALE DELLE GROANE, in persona del Presidente *pro tempore*,
con sede in (20020) Solaro (Mi), Via delle Polveriera n. 2, a mezzo del
servizio postale ai sensi di legge

PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, per
la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, a mezzo del servizio
postale ai sensi di legge

**PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ENTE GESTORE CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO**, in persona del Presidente *pro tempore*, per la

carica domiciliato in (20122) Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 27, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso l'Avvocatura comunale in (20122) Milano, Via della Guastalla n. 8, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

COMUNE DI BOLLATE, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la casa comunale in (20021) Bollate (Mi), Piazza Aldo Moro n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto nel giudizio R.G. n° 109/2015, pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso lo studio dell'**AVV. SEBASTIANA DORE** in (00196) Roma, Piazza Principessa Clotilde n. 2, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio eletto nel giudizio R.G. n° 109/2015, pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso l'**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** in (00186) Roma, via dei Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel domicilio eletto nel giudizio R.G. n° 109/2015, pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso lo studio dell'**AVV. RAFFAELE IZZO** in (00186) Roma, Lungotevere Marzio n. 3, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di